

Disposizione tecnica di funzionamento n. 03 MGAS

(ai sensi dell'articolo 4 della Disciplina del mercato del gas naturale, approvata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, come successivamente modificata e integrata)

Titolo	Comunicazioni relative alla procedura di ammissione/esclusione dal mercato
Riferimenti normativi	Articolo 13, Articolo 15, commi 15.1 e 15.3, e Articolo 22, comma 22.1, della Disciplina del mercato del gas naturale

Publicata in data 02 settembre 2013

1. Premessa

L'articolo 13, comma 13.1, prevede che il soggetto che intende partecipare al mercato presenta al GME, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, una domanda di ammissione al mercato, redatta secondo l'apposito modello allegato alla Disciplina (Allegato A) e corredata della documentazione di cui all'articolo 14 della medesima Disciplina, nonché copia sottoscritta del Contratto di adesione al mercato, redatto secondo l'apposito modello allegato alla Disciplina (Allegato B).

L'articolo 15, comma 15.1, prevede che il GME, verificato il possesso dei requisiti e la regolarità della documentazione presentata ai fini dell'ammissione al mercato, entro 15 giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, comunica, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, l'ammissione ovvero il rigetto della domanda medesima.

L'articolo 15, comma 15.3, prevede che il GME, qualora la documentazione presentata ai fini dell'ammissione al mercato sia irregolare o incompleta, comunica al soggetto interessato, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti.

L'articolo 22, comma 22.1, prevede che gli operatori, ai fini dell'esclusione dal mercato presentano presso il GME o inoltrano, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, specifica richiesta scritta, indicando eventualmente la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.

2. Termini e modalità di invio delle comunicazioni da parte del GME

Il GME comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via telefacsimile:

- l'avvenuta ammissione dell'operatore al mercato ovvero il rigetto della domanda di ammissione entro 15 giorni di calendario dalla data di ricezione della medesima (articolo 15, comma 15.1);
- in ipotesi di documentazione irregolare o incompleta, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti (articolo 15, comma 15.3).

3. Termini e modalità di invio delle comunicazioni da parte del soggetto richiedente l'ammissione/esclusione al mercato

Il soggetto richiedente l'ammissione/esclusione al mercato presenta al GME ovvero invia al medesimo mediante posta ordinaria o corriere:

- la domanda di ammissione al mercato, redatta secondo l'apposito modello allegato alla Disciplina (Allegato A), sottoscritta in originale dalla persona fisica ovvero dal legale rappresentante (articolo 13, comma 13.1, lettera a));
- la documentazione di cui all'articolo 14 della medesima Disciplina, sottoscritta in originale dalla persona fisica ovvero dal legale rappresentante (articolo 14, comma 14.1, lettere a) e b));
- il contratto di adesione al mercato, redatto secondo l'apposito modello allegato alla Disciplina (Allegato B), siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce, in originale, dalla persona fisica ovvero dal legale rappresentante (articolo 13, comma 13.1, lettera b));
- la richiesta di esclusione dal mercato sottoscritta in originale dal legale rappresentante (articolo 22, comma 22.1).